

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 4396

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri

(D'ALEMA)

di concerto col Ministro della giustizia

(DILIBERTO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 DICEMBRE 1999

—————

Conversione in legge del decreto-legge 17 dicembre 1999,
n. 480, recante nuova disciplina transitoria per i termini di de-
posito della documentazione prescritta dall'articolo 567 del
codice di procedura civile per l'istanza di vendita nell'espro-
priazione immobiliare

—————

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Allegato	»	6
Disegno di legge	»	7
Decreto-legge	»	8

ONOREVOLI SENATORI. - L'articolo 1 della legge 3 agosto 1998, n. 302, nel riformulare l'articolo 567 del codice di procedura civile, ha stabilito che il creditore che richiede la vendita deve provvedere entro sessanta giorni dal deposito del ricorso al deposito dell'estratto del catasto e delle mappe censuarie, del certificato di destinazione urbanistica di cui all'articolo 18 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, di data non anteriore a tre mesi dal deposito del ricorso, nonché dei certificati delle iscrizioni e trascrizioni relative all'immobile pignorato, prevedendo che, qualora la documentazione di cui al secondo comma, ovvero il certificato notarile sostitutivo della stessa, non sia depositata nel predetto termine di sessanta giorni, il giudice dell'esecuzione pronuncia ad istanza del debitore o di ogni altra parte interessata, o anche d'ufficio, l'ordinanza di estinzione della procedura esecutiva di cui all'articolo 630, secondo comma, del codice di procedura civile, disponendo che sia cancellata la trascrizione del pignoramento.

Già nell'immediatezza dell'entrata in vigore della legge sopra indicata si rese evidente l'impossibilità per il creditore di provvedere agli adempimenti sopra indicati relativamente alle procedure esecutive pendenti, stanti l'elevatissimo numero di esse e la conseguente impossibilità degli uffici competenti di far fronte alle richieste nel solo termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge. In tal senso, il Governo provvide alla definizione, nell'ambito del decreto-legge 21 settembre 1998, n. 328, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 1998, n. 399, di una disciplina transitoria rivolta alla proroga del termine di cui all'articolo 567 del codice di procedura civile, inerente alle procedure esecutive per le quali l'istanza di vendita ri-

sultava proposta prima dell'entrata in vigore della legge n. 302 del 1998. In sede di conversione del citato decreto-legge, il Parlamento adottò una diversa formulazione della disposizione, inserendola opportunamente nel contesto della citata legge e stabilendo che «per i procedimenti esecutivi nei quali sia già stata presentata istanza di vendita alla data di entrata in vigore della presente legge, il termine per l'allegazione della documentazione prevista dal secondo comma dell'articolo 567 del codice di procedura civile, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge, è di quattro mesi per le procedure esecutive immobiliari nelle quali il ricorso di cui al primo comma dell'articolo 567 del codice di procedura civile è stato depositato entro il 31 dicembre 1995, di sei mesi se il ricorso è stato depositato entro il 31 dicembre 1996, di nove mesi se il ricorso è stato depositato entro il 31 dicembre 1997 e di dodici mesi se il ricorso è stato depositato entro la data di entrata in vigore della presente legge»; nel comma 2 si precisò poi che i predetti termini decorrevano dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del citato decreto n. 328 del 1998 (e, quindi, dal 22 novembre 1998). In sostanza, quindi, si definì una disciplina articolata nella previsione di termini varianti da quattro mesi ad un anno, decorrenti dal 22 novembre 1998, di cui il primo sarebbe andato a scadere il 22 marzo 1999.

Nell'approssimarsi di tale scadenza venne da più parti, in modo univoco, rappresentata l'inadeguatezza dei termini sopra indicati, in relazione all'incapacità degli uffici competenti di far fronte alle richieste di rilascio della predetta documentazione, con il conseguente delinearsi dell'eventualità che un grande numero di procedimenti esecutivi sarebbe stato dichiarato estinto, con la rela-

tiva cancellazione della trascrizione del pignoramento, pur in assenza di quei comportamenti omissivi delle parti interessate che la norma di cui all'articolo 567, nuovo testo, intendeva sanzionare. In tale contesto, intervenne la Commissione giustizia della Camera dei deputati nell'ambito della quale venne presentato un ordine del giorno con il quale si invitava il Governo a provvedere in via d'urgenza, per i procedimenti esecutivi nei quali fosse già stata presentata istanza di vendita alla data di entrata in vigore della legge 3 agosto 1998, n. 302, a differire il termine per l'allegazione della documentazione prevista dal secondo comma dell'articolo 567 del codice di procedura civile con decorrenza dalla data di entrata in vigore del provvedimento come segue: al 21 ottobre 1999, al 21 dicembre 1999, al 21 aprile 2000, al 21 agosto 2000 se il deposito del ricorso sia stato effettuato rispettivamente entro il 31 dicembre 1995, entro il 31 dicembre 1996, il 31 dicembre 1997, il 18 agosto 1998.

Nella prospettiva di definire un sistema suscettibile di dare risposta alle esigenze di cui sopra, anche in riferimento al problema delle procedure esecutive per le quali le istanze di vendita risultavano presentate a partire dal mese di settembre 1998 (e per le quali il termine per il deposito della documentazione aveva iniziato a scadere dal mese di novembre dello stesso anno), il Governo ha emanato, nel marzo del 1999, un secondo decreto-legge (decreto-legge 17 marzo 1999, n. 64, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 1999, n. 134) con il quale si è proceduto ad una nuova formulazione dell'articolo 13-bis della legge 3 agosto 1998, n. 302, è si è stabilito che «Il termine per l'allegazione della documentazione prescritta dal secondo comma dell'articolo 567 del codice di procedura civile, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge, ha le seguenti scadenze: 21 dicembre 1999, quando l'istanza di vendita risulta depositata entro il 31 dicembre 1995; 21 aprile 2000, quando l'istanza di vendita risulta depositata entro il 31 dicembre 1997; 21

luglio 2000, quando l'istanza di vendita risulta depositata entro il 31 dicembre 1998; 21 ottobre 2000, quando l'istanza di vendita risulta depositata entro il 31 dicembre 1999.».

I reiterati interventi rivolti al differimento della fase transitoria non hanno tuttavia consentito di ovviare del tutto al problema che è all'origine degli stessi, giacchè, secondo quanto rappresentato dagli operatori del diritto, in diverse parti d'Italia, persistono situazioni di inadeguatezza degli uffici competenti od altri impedimenti che determinano, in concreto, l'impossibilità di provvedere al tempestivo deposito nel processo della documentazione prescritta dalla norma sopra indicata, con il conseguenziale determinarsi di situazioni di sostanziale paralisi delle azioni esecutive immobiliari. Va, infatti, considerato che il 31 dicembre 1999 si esaurirebbe la fase transitoria come disciplinata dai precedenti interventi normativi, nel senso che, per le procedure esecutive nelle quali l'istanza di vendita sarà depositata successivamente a tale data, troverà applicazione la disposizione di cui all'articolo 567 del codice di procedura civile, e, quindi, la relativa documentazione andrà presentata entro i successivi sessanta giorni. La menzionata impossibilità di presentare la predetta documentazione non può non coinvolgere anche tali procedimenti, con la conseguenza che si pone la necessità di un complessivo intervento che definisca una nuova scadenza finale che inerisca a tutte le procedure che possono considerarsi «a rischio» per effetto di situazioni estranee alla condotta del creditore.

Tali rilievi evidenziano la straordinaria necessità ed urgenza di adottare disposizioni dirette alla proroga dei termini sopraindicati, considerato, in particolare, che all'inutile decorso degli stessi sono correlate conseguenze di notevole gravità (l'estinzione della procedura esecutiva e la cancellazione della trascrizione del pignoramento).

In questa prospettiva, il presente provvedimento è finalizzato alla definizione di una nuova disciplina transitoria della legge

n. 302 del 1998, che risulti suscettibile di evitare l'estinzione di numerose procedure esecutive, per cause non dipendenti dal comportamento delle parti. In tal senso si è ritenuto opportuno riformulare la norma di cui all'articolo 13-*bis* della legge n. 302 del 1998 (che non ha ancora avuto attuazione pratica, nella parte relativa alla scadenza dei termini stabiliti nella disposizione) e stabilire un termine finale unitario per il deposito della documentazione di cui all'articolo 567 del codice di procedura civile in relazione a tutti i procedimenti nei quali l'istanza di vendita sia stata o sarà depositata entro il 31 maggio 2000, nell'ottica di un progressivo superamento della situazione di emergenza e di un accostamento al termine previsto dalla disciplina ordinaria (i sessanta giorni previsti dall'articolo 567 del codice di procedura civile, come riformulato dalla legge n. 302 del 1998). La definizione di un unico termine finale trova il suo fondamento logico nel presumibile parziale superamento delle situazioni di difficoltà che gli uffici preposti al rilascio della documentazione hanno conosciuto allorchè l'introduzione di un termine entro il quale doveva essere presentata la documentazione, a pena di estinzione della procedura esecutiva, ha indotto un numero elevatissimo di parti creditrici a rivolgersi ai detti uffici od ai notai in relazione a procedure giacenti da numerosi anni negli uffici giudiziari; è, infatti, noto che era prassi frequente per il creditore, prima dell'entrata in vigore della legge n. 302 del 1998, omettere, dopo l'istanza di vendita - che, ai sensi dell'articolo 497 del codice di procedura civile, de-

ve essere depositata entro novanta giorni dalla data del pignoramento, a pena di inefficacia di questo - la produzione della documentazione necessaria alla decisione sull'istanza; con il conseguente determinarsi di un rilevantissimo numero di procedimenti pendenti, per i quali si è posta, all'atto dell'entrata in vigore della legge sopra indicata, la necessità della produzione della documentazione.

Peraltro, non si è ritenuto opportuno intervenire direttamente, in questa sede, sulla disposizione di cui all'articolo 567 del codice di procedura civile, nel senso di stabilire un più ampio termine per la presentazione della menzionata documentazione con riguardo alla disciplina ordinaria (o introducendo una facoltà di proroga da parte del giudice; meccanismo, questo, che non sembra offrire adeguate garanzie di uniformità e che non risulterebbe in linea con il carattere perentorio generalmente attribuito al termine di cui all'articolo 567 del codice di procedura civile, in sede di primi commenti alla disposizione), nella previsione che l'ulteriore proroga di cui al presente provvedimento consenta di risolvere i problemi pratici all'origine dei reiterati interventi del legislatore in materia. La questione d'altronde è già all'esame del Parlamento, nel contesto del disegno di legge: «Modifiche al codice di procedura civile in materia di espropriazione forzata immobiliare», atto Camera n. 3273, talchè si ritiene di riservare alle Camere ogni valutazione sul punto.

Il presente disegno di legge non comporta alcun onere finanziario aggiuntivo per l'erario.

ALLEGATO

PREVISTO DALL'ARTICOLO 17, COMMA 30,
DELLA LEGGE 15 MAGGIO 1997, N. 127

*Testo integrale delle norme espressamente modificate o abrogate
dal decreto-legge n. 480 del 17 dicembre 1999*

Il testo dell'articolo 13-*bis* della legge 3 agosto 1998, n. 302, come sostituito dall'articolo 1 del decreto-legge 17 marzo 1999, n. 64, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 1999, n. 134, è il seguente:

«Art. 13-*bis*. - (*Norma transitoria*). - 1. Il termine per l'allegazione della documentazione prescritta dal secondo comma dell'articolo 567 del codice di procedura civile, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge, ha le seguenti scadenze:

- a) 21 dicembre 1999, quando l'istanza di vendita risulta depositata entro il 31 dicembre 1995;
- b) 21 aprile 2000, quando l'istanza di vendita risulta depositata entro il 31 dicembre 1997;
- c) 21 luglio 2000, quando l'istanza di vendita risulta depositata entro il 31 dicembre 1998;
- d) 21 ottobre 2000, quando l'istanza di vendita risulta depositata entro il 31 dicembre 1999».

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 17 dicembre 1999, n. 480, recante nuova disciplina transitoria per i termini di deposito della documentazione prescritta dall'articolo 567 del codice di procedura civile per l'istanza di vendita nell'espropriazione immobiliare.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Decreto-legge 17 dicembre 1999, n. 480, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 296 del 18 dicembre 1999.

Nuova disciplina transitoria per i termini di deposito della documentazione prescritta dall'articolo 567 del codice di procedura civile per l'istanza di vendita nell'espropriazione immobiliare

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 3 agosto 1998, n. 302, recante norme in tema di espropriazione forzata immobiliare e di atti affidabili ai notai, e in particolare l'articolo 1, che, nel riformulare l'articolo 567 del codice di procedura civile, ha introdotto l'obbligo del deposito della documentazione necessaria alla vendita, nel termine di sessanta giorni, a pena di estinzione della procedura esecutiva;

Visto l'articolo 13-*bis* della stessa legge n. 302 del 1998, aggiunto dall'articolo 4 del decreto-legge 21 settembre 1998, n. 328, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 1998, n. 399, che ha introdotto una disciplina transitoria relativamente ai procedimenti per i quali l'istanza di vendita risultava proposta anteriormente all'entrata in vigore della citata legge;

Visto il decreto-legge 17 marzo 1999, n. 64, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 1999, n. 134, che ha riformulato il menzionato articolo 13-*bis* della legge n. 302 del 1998;

Considerato che i termini stabiliti dalle citate disposizioni si sono rivelati inadeguati, in relazione alle obiettive difficoltà riscontrate nell'acquisizione della documentazione presso gli uffici competenti, e che per effetto di tali difficoltà si profila il diffuso pericolo che molte procedure esecutive siano dichiarate estinte, con relativa cancellazione della trascrizione del pignoramento;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di adottare disposizioni dirette alla proroga dei termini sopraindicati;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 dicembre 1999;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della giustizia;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

1. L'articolo 13-*bis* della legge 3 agosto 1998, n. 302, come sostituito dall'articolo 1 del decreto-legge 17 marzo 1999, n. 64, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 1999, n. 134, è sostituito dal seguente:

«Art. 13-*bis*. - (*Norma transitoria*). - 1. Il termine per l'allegazione della documentazione prescritta dal secondo comma dell'articolo 567 del codice di procedura civile, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge, scade il 21 ottobre 2000 per tutte le procedure esecutive nelle quali l'istanza di vendita risulta depositata entro il 31 maggio 2000.».

Articolo 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 dicembre 1999.

CIAMPI

D'ALEMA - DILIBERTO

Visto, *il Guardasigilli*: DILIBERTO

